

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al Regolamento Organico e Regolamento delle procedure di assunzione del personale dipendente della Comunità della Vallagarina.

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Richiamato il verbale di deliberazione del Commissario della Comunità della Vallagarina n. 57 di data 18.05.2022 (e successiva modifica relativa alla Dotazione Organica del Personale – Allegato A assunta con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 3 di data 7/02/2023), con il quale è stato approvato il Regolamento Organico e Regolamento delle procedure di assunzione del personale dipendente della Comunità della Vallagarina che include nella Parte Seconda le norme che regolano la formazione, l'approvazione e l'efficacia della graduatoria.

Visto il comma 5 bis dell'art. 100 (Instaurazione del rapporto di lavoro) della L.R. 2/2018 (recante “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”) con le modifiche apportate dalla lettera f), comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2023 n. 5,

5-bis. La rinuncia alla proposta di assunzione o la mancata presa di servizio presso l'ente che ha indetto il concorso non pregiudicano la permanenza in graduatoria del vincitore o dell'idoneo, **salvo diversa previsione regolamentare o nel bando di concorso.** Nel caso di scorrimento della graduatoria concorsuale da parte di altri enti ai sensi dell'articolo 91, comma 1, lettera e-bis) e dell'articolo 158-bis, il candidato che accetti l'assunzione in un ente diverso da quello che ha effettuato la procedura concorsuale rimane utilmente collocato nella graduatoria.

Vista la circolare n. 1/EL/2023 della Regione Trentino Alto Adige, che in merito alle modifiche normative introdotte dalla legge regionale 25 luglio 2023 n. 5, con riferimento alla modifica introdotta al comma 5 bis dell'articolo 100 della L.R. 2/2018 raccomanda:

“Il primo periodo del nuovo comma 5-bis stabilisce che la rinuncia alla proposta di assunzione o la mancata presa di servizio presso l'ente che ha indetto il concorso non pregiudicano la permanenza in graduatoria del vincitore o dell'idoneo, salvo diversa previsione regolamentare o nel bando di concorso. La modifica previene dunque un possibile contenzioso rimuovendo l'attuale situazione di incertezza. Nel rispetto dell'articolo 65 dello Statuto speciale, consente peraltro alle amministrazioni comunali di disciplinare diversamente la questione nei propri regolamenti o direttamente nel bando di concorso. Si raccomanda pertanto alle amministrazioni di disciplinare la materia nei propri regolamenti o di inserire espressamente nei bandi la clausola di decadenza dalla graduatoria per coloro che rinuncino all'assunzione, considerato che in mancanza di tale precisazione la graduatoria non viene esaurita (con impossibilità di effettuare nuovi concorsi per lo stesso profilo) fino alla data di vigenza della graduatoria stessa.”

Preso atto che, l'introduzione di tale precisazione nel regolamento, risponde all'esigenza di ottimizzare le procedure concorsuali permettendo all'amministrazione di attivare nuove procedure di assunzione una volta esaurita la graduatoria di riferimento a garanzia di una maggior efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Ritenuto necessario pertanto aggiornare il Regolamento Organico e Regolamento delle procedure di assunzione del personale dipendente della Comunità della Vallagarina approvato con decreto del Commissario della Comunità della Vallagarina n. 57 di data 18.05.2022 (e successiva modifica relativa alla Dotazione Organica del Personale – Allegato A assunta con deliberazione consigliare n. 3 di data 7.02.2023), al fine di disciplinare in maniera chiara la decadenza dalla graduatoria per coloro che rinuncino all'assunzione inserendo nell'articolo 88 “Efficacia della graduatoria” il comma 3 nella seguente stesura:

Art. 88 - Efficacia della graduatoria

1. Omissis

1 bis. Omissis

2. Omissis

3. La rinuncia alla proposta di assunzione o la mancata presa di servizio del vincitore, o dell'idoneo, nei termini indicati dal comma 3 dell'articolo 87 del presente Regolamento comportano la decadenza dalla graduatoria medesima.

Visto l'art. 100 (Instaurazione del rapporto di lavoro) della L.R. 2/2018 (recante "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige") con le modifiche apportate dalla legge regionale 25 luglio 2023 n. 5;

Visto il Regolamento Organico del Personale Dipendente;

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità della Vallagarina.

Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario generale.

Dato atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile in quanto la presente proposta di deliberazione non comporta aspetti di natura finanziaria.

Vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm.;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss. mm.;

Richiamata la discussione così come apparente dal verbale di seduta;

Visti:

- il Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici della Comunità della Vallagarina;
- lo Statuto della Comunità della Vallagarina;
- la L.P. 9/12/2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42";
- il vigente Regolamento di contabilità approvato del Consiglio della Comunità;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Vallagarina n. 1 del 07 febbraio 2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e s.m.i.;
- la delibera del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Vallagarina n. 2 del 07 febbraio 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Comunità della Vallagarina n. 11 del 09 febbraio 2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Comunità della Vallagarina n. 68 del 6 giugno 2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 della Comunità della Vallagarina;

Con voti favorevoli 17, contrari 0, astenuti 0, su 17 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori Signori Julka Giordani e Gasperotti Arturo;

DELIBERA

1. di integrare la Parte Seconda del Regolamento Organico e Regolamento delle procedure di assunzione del personale dipendente della Comunità della Vallagarina approvato con decreto del Commissario della Comunità della Vallagarina n. 57 di data 18.05.2022 (e successiva modifica relativa alla Dotazione Organica del Personale – Allegato A assunta con deliberazione consigliare n. 3 di data 7.02.2023), **TITOLO VIII – FORMAZIONE-APPROVAZIONE- EFFICACIA DELLA GRADUATORIA - art. 88 Efficacia della graduatoria**, con l'aggiunta di un ulteriore comma:

Art. 88 - Efficacia della graduatoria

1. Salvo diverse disposizioni di legge, la graduatoria ha efficacia per tre anni dalla data di approvazione e nel caso che alcuni posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori o che posti di pari figura professionale e qualifica funzionale si rendano vacanti in organico, successivamente all'indizione, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo, l'Amministrazione può procedere ad altrettante nomine secondo l'ordine degli idonei.

1bis. Al fine di garantire maggiore flessibilità di adeguamento alle esigenze di organizzazione del lavoro, la graduatoria può essere utilizzata anche per la copertura dei posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione della procedura concorsuale, con specifico riferimento alle previsioni del piano triennale del fabbisogno di personale o a situazioni oggettive legate alla funzionalità dei servizi.

2. Nel caso in cui, ai sensi del 1° comma, resti scoperto un posto a tempo parziale, la rinuncia al posto stesso da parte del primo utilmente collocato nell'ordine di graduatoria degli idonei per assunzioni a tempo pieno, non pregiudica la sua posizione nella graduatoria medesima ai fini dell'eventuale nomina a posti vacanti a tempo.

3. La rinuncia alla proposta di assunzione o la mancata presa di servizio del vincitore, o dell'idoneo, nei termini indicati dal comma 3 dell'articolo 87 del presente Regolamento comportano la decadenza dalla graduatoria medesima.

2. di dare atto che le modifiche al Regolamento delle procedure di assunzione del personale dipendente della Comunità della Vallagarina entreranno in vigore alla data di esecutività del presente decreto;
3. di dare atto che avverso il decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 – comma 5 – della L.R. 3.05.2018 n. 2, è ammessa opposizione al Commissario da presentare entro il periodo di pubblicazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 3 del C.E.L. approvato con la Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;
5. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, che avverso il presente provvedimento:
 - a) è ammesso ricorso in opposizione al Presidente della Comunità della Vallagarina entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018;
 - b) rimane ferma la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

AS/cz

REFERTO DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del C.E.L. approvato con la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 la presente deliberazione è pubblicata all'albo telematico per dieci giorni consecutivi (dal 28/11/2023 al 08/12/2023) e diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di pubblicazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Stefano Bisoffi¹

IL SEGRETARIO REGGENTE
dott. Antonio Salvago¹

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*

1 L'originale informatico firmato digitalmente è conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art.3bis e art.71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 d.lgs. 39/1993).